

## NUOVO CALENDARIO PER LA ROTTAMAZIONE QUATER

*Novità riguardanti la Definizione agevolata delle cartelle  
(conosciuta anche come “Rottamazione-quater”).*

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente comunicato alcune importanti novità riguardanti la **Definizione agevolata delle cartelle** (conosciuta anche come “Rottamazione-quater”). La legge di conversione del DL n. 215/2023, approvata definitivamente dal Parlamento il 21 febbraio 2024 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto alcune modifiche ai termini di pagamento.

Ecco cosa dovete sapere:

1. **Nuova Scadenza:** Il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata è stato **differito al venerdì 15 marzo**. Questo significa che potrete saldare le prime tre rate senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della Rottamazione-quater.
2. **Calendario Aggiornato:**
  - Le rate con scadenza il **31 ottobre 2023** (prima o unica rata) e il **30 novembre 2023** (seconda rata), già slittate al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestive se effettuate entro il **15 marzo 2024**.
  - Entro lo stesso termine del **15 marzo**, potrete anche pagare la terza rata, in scadenza il **28 febbraio 2024**.
  - Le prime due rate, stabilite rispettivamente il **31 gennaio** e il **28 febbraio 2024**, per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, sono anch’esse differite al **15 marzo**.
3. **Tolleranza di 5 Giorni:** Attenzione, per la scadenza del **15 marzo 2024** sono previsti **5 giorni di tolleranza**. Pertanto, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro **mercoledì 20 marzo 2024**.
4. **Modalità di Pagamento:** Per i pagamenti, utilizzate i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul nostro sito in area riservata.

**Importante:** Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Per ulteriori dettagli restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento